



34178/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Roberta Maria C. CRUCITTI

Dott. Rosita D'ANGIOLELLA

Dott. Francesco FEDERICI

Dott. Filippo D'AQUINO

Dott. Aldo CENICCOLA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere est.

Oggetto: IRAP

R.G.N.

12580/2013

Cron. 37178

Rep.

Ud. 22.6.2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 12580\2013 proposto da

(omissis) (CF (omissis)), rapp.to e difeso per procura

a margine del ricorso dagli avv. (omissis) e (omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliati presso lo studio del primo

in (omissis)

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (omissis)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 170/36/12 depositata in data 13 novembre 2012
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
22 giugno 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

4293
2021

Ⓟ

Con sentenza n. 170/36/12 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello incidentale del contribuente ed accoglieva l'appello principale proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto, ad eccezione dell'anno 2001 in ragione dell'adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, il ricorso proposto da (omissis) avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso dell'Irap versata, dal 2001 al 2004, e ritenuta non dovuta.

Evidenziava la CTR che se l'appello dell'Ufficio era infondato, nella parte in cui ometteva di considerare che in base alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, l'ufficio incompetente è tenuto a trasmettere a quello competente le istanze erroneamente presentate dal contribuente, per altro verso il gravame andava accolto nel merito in quanto emergeva dagli atti che il contribuente, per svolgere la propria attività di avvocato, si era avvalso di un'autonoma organizzazione, avendo utilizzato beni e servizi propri ed in associazione con altri professionisti, come dichiarato dallo stesso e rilevato nelle dichiarazioni dei redditi.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste l'Ufficio mediante controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), evidenziando che il presupposto dell'Irap è costituito dall'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e, come precisato

anche dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con riferimento alle attività professionali, purché il professionista sia il responsabile dell'organizzazione (e non sia inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità ed interesse) e l'attività professionale sia svolta con l'utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività. Tali requisiti difetterebbero nel caso concreto, posto che il ricorrente esercitava la professione di avvocato quale semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza assumere all'interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità né la qualifica di associato, limitandosi ad utilizzare beni posti a disposizione dallo studio per l'esercizio dell'attività lavorativa (ufficio, pc, telefoni e servizi di segreteria).

2. Il motivo è fondato.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 10/05/2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell'ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio che <<con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive>>.

2.2. La CTR, sulla questione di merito sottoposta al suo esame, si è invece limitata a ricavare la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'Irap dal fatto che <<il contribuente, per svolgere la propria attività di avvocato, si è avvalso di un'autonoma organizzazione,

avendo utilizzato beni e servizi propri ed in associazione con altri professionisti>>.

2.3. Così opinando, però, il giudice di merito ha del tutto trascurato di verificare la sussistenza nel caso concreto dei due requisiti realmente rilevanti al fine di integrare il presupposto impositivo, se cioè il contribuente fosse il responsabile dell'organizzazione (e non fosse, dunque, semplicemente inserito in un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse) e se i beni utilizzati eccedessero il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2021.

Il Presidente

(Roberta Maria C. Crucitti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 NOV 2021



oggi

IL CANCELLIERE ESPERTO

Lucilla Radicetti

Lucilla Radicetti